

Cittadini comunitari

Le condizioni di immigrazione e soggiorno dei cittadini comunitari sono stabilite dal trattato CE, che si applica a tutti i paesi facenti parte dell'Unione (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Granducato del Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Il trattato riconosce, per le persone fisiche ed anche giuridiche, imprese e società, i seguenti diritti:

- diritto di stabilimento, per i lavoratori autonomi e per le imprese: è il diritto di stabilirsi in uno Stato differente dal proprio per esercitare stabilmente un'attività non salariata alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in cui ci si stabilisce;
- diritto di libera circolazione, per i lavoratori dipendenti, anche disoccupati, e gli studenti: diritto di prestare un'attività come dipendente o di studiare alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in cui ci si trasferisce;
- diritto di libera prestazione di servizi (qualsiasi attività industriale, commerciale, artigianale, professionale): è il diritto di prestare, a titolo temporaneo, la propria attività in altro stato membro alle condizioni dei residenti.

I principi fondamentali per l'esercizio del diritto sono:

- divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità;
- parità di trattamento con i cittadini nazionali.

Muoversi nell'area Schengen

L'Italia aderisce agli accordi di Schengen, che puntano a realizzare uno spazio comune di libera circolazione tra i cittadini degli Stati aderenti, cancellando le frontiere interne e rafforzando i controlli alle frontiere esterne.

I cittadini italiani e comunitari non hanno bisogno di visto se vogliono visitare uno dei Paesi dell'Area Schengen per turismo o per affari, o se hanno intenzione di trasferirsi per motivi di studio o di lavoro.

Con il visto Schengen si possono visitare 26 Paesi:

Austria	Germania	Lussemburgo	Spagna
Belgio	Grecia	Malta	Svezia
Repubblica Ceca	Islanda	Norvegia	Svizzera
Danimarca	Italia	Paesi Bassi	Slovacchia
Estonia	Lettonia	Polonia	Ungheria
Finlandia	Liechtenstein	Portogallo	
Francia	Lituania	Slovenia	

Per i viaggi da o verso Bulgaria, Cipro, Croazia, Irlanda, Regno Unito e Romania è tuttavia ancora necessario esibire una carta d'identità o un passaporto validi. Pur facendo parte dell'UE, questi paesi non appartengono allo spazio Schengen, nel quale si può viaggiare senza passaporto.

I cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea. Hanno, pertanto, diritto, insieme ai loro familiari, di circolare e soggiornare nel nostro Paese secondo le modalità di seguito descritte.

Soggiorno in Italia

Il cittadino comunitario può liberamente soggiornare in Italia per periodi inferiori ai 3 mesi senza alcuna formalità. Durante i primi tre mesi di soggiorno, il cittadino Ue non gode del diritto a prestazioni d'assistenza sociale

Per soggiorni superiori a 3 mesi il cittadino comunitario ha l'obbligo di iscriversi all'Anagrafe del Comune di residenza. Per l'iscrizione è sufficiente la presentazione di copia della carta di identità italiana o di copia del passaporto o di copia di un documento di identità del paese di origine valido per l'espatrio.

Concluso il procedimento di iscrizione, al cittadino verrà rilasciata dal Comune di residenza una attestazione di soggiorno che, di fatto va a sostituire la "vecchia" carta di soggiorno.

Condizioni e Documentazione

Si riportano di seguito i documenti richiesti che variano a seconda delle tipologie di soggiorno.

1. **Soggiorno per motivi di lavoro in Italia:**
 - Passaporto (o equipollente)
 - Codice fiscale (Italiano)
 - Documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata (contratto di lavoro)
2. **Soggiorno senza svolgere attività lavorativa in Italia:**
 - Passaporto (o equipollente)
 - Codice fiscale (italiano)
 - Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno
 - Polizza di Assicurazione che copra le spese sanitarie.
3. **Soggiorno per motivi di studio:**
 - Passaporto (o equipollente)
 - Codice fiscale (italiano)
 - Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno
 - Polizza di Assicurazione che copra le spese sanitarie
 - Documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto
4. **Iscrizione per motivi religiosi**
 - Passaporto (o equipollente)

- Codice fiscale (italiano)
- Dichiarazione del responsabile della comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto
- Assunzione dell'onere del vitto ed alloggio vistata dalla Curia Arcivescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
- Dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la Polizza di copertura sanitaria

Familiari

Ogni cittadino comunitario che risiede sul territorio nazionale gode dello stesso trattamento previsto per i cittadini italiani e tale beneficio si estende anche ai familiari non comunitari, che siano titolari del diritto di soggiorno.

Ai fini del riconoscimento dei diritti in materia d'ingresso e soggiorno sono considerati familiari del cittadino comunitario:

- il coniuge;
- i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

Per la loro iscrizione anagrafica è necessario presentare i seguenti documenti:

- Passaporto (o equipollente)
- Codice fiscale (Italiano)

Iscrizione anagrafica di altro familiare del cittadino UE

Sono considerati "Altro familiare di cittadino UE":

- i familiari a carico o conviventi nel Paese di provenienza, o assistiti personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute;
- il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

I documenti richiesti che attestino la qualità di familiare o di familiare a carico sono:

- passaporto (o equipollente)
- codice fiscale (Italiano)
- documento dello Stato del cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno in Italia dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile registrata nel medesimo stato;
- autodichiarazione del cittadino dell'Unione della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza dei gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno;
- assicurazione sanitaria, ovvero altro titolo denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
- autodichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé e per il familiare o convivente.

Il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo conserva il diritto di soggiorno se:

- temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio;
- cittadino che dopo un anno di attività lavorativa nel territorio nazionale di trova in stato di disoccupazione involontaria;
- cittadino in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata inferiore all'anno o si è trovato in stato di disoccupazione involontaria nei primi 12 mesi di soggiorno in Italia ed è iscritto presso il centro per l'impiego;
- cittadino che segue un corso di formazione professionale.

Diritto di soggiorno permanente

Il cittadino dell'Unione Europea che abbia soggiornato in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Pur non avendo raggiunto il periodo di soggiorno quinquennale, spetta il diritto di soggiorno permanente al :

- cittadino comunitario che, dopo aver cessato l'attività lavorativa, abbia raggiunto l'età per percepire la pensione di vecchiaia (o comunque abbia 60 anni di età) o il pensionamento anticipato, sempre che abbia soggiornato in Italia da almeno tre anni e nell'ultimo anno abbia esercitato un'attività lavorativa;
- cittadino comunitario, soggiornante da oltre due anni, che a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, abbia cessato di esercitare l'attività professionale. Nel caso di infortunio o di malattia professionale, relativi al lavoro svolto in precedenza al riconoscimento della incapacità, il cittadino comunitario percepisca una rendita erogata da un'istituzione statale, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno.
- lavoratore comunitario che, dopo aver soggiornato e lavorato per oltre tre anni nel territorio nazionale, lavori in un altro paese dell'Unione Europea, pur continuando a risiedere nel territorio nazionale.

Il diritto di soggiorno permanente viene meno, in ogni caso, per assenze di oltre due anni consecutivi dal territorio nazionale.